IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

proposta di legge n. 417

a iniziativa dei Consiglieri Solazzi, Ortenzi, Bugaro, Pieroni, Romagnoli presentata in data 11 giugno 2014

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 14, COMMA 1, LETTERE B) E F), E 47 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI".

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2012, N. 41
"NORME PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DELLA REGIONE,
DEI TITOLARI DI CARICHE IN ISTITUTI REGIONALI DI GARANZIA E
DI CARICHE DIRETTIVE IN ENTI O SOCIETÀ"

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Signori consiglieri,

la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è stata adottata per dare attuazione alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), nonché alla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

Con deliberazione n. 66/2013, la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) si è espressa sull'articolo 47, rubricato "Sanzioni per casi specifici", del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). In particolare, per quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, la CiVIT specifica che il comma 3 del citato l'articolo 47 stabilisce che le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Per questo rinvio, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio atto il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981: criteri di applicazione delle sanzioni (articolo 11); contraddittorio con l'interessato (articolo 14); separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (articoli 17-18). Inoltre, le amministrazioni devono individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione, di norma scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina.

La presente proposta, che si compone di quattro articoli, è volta a recepire le suddette disposizioni rivolte ai componenti degli organi Statutari della Regione.

L'articolo 1 della proposta modifica il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 41/2012.

L'articolo 2 della proposta, ai sensi delle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013, al comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'articolo 2 della l.r. 41/2012 che prevede che, entro un mese dalla elezione, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri e gli assessori non consiglieri trasmettono alla segreteria generale dell'Assemblea il proprio curriculum, mentre al comma 2 dispone che detti soggetti devono rendere una dichiarazione sul mancato consenso dei propri familiari a presentare le dichiarazioni richieste dalla l.r. 41/2012.

L'articolo 3 della proposta, modificando l'articolo 6 della I.r. 41/2012, vuole dare attuazione all'articolo 47 del d.lgs. 33/2013. In particolare, sulla base dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è previsto che, nel procedimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria, l'istruttoria è seguita dalla struttura amministrativa competente all'attuazione della medesima legge regionale, mentre all'Ufficio di Presidenza spetta l'irrogazione, nei confronti dei componenti degli organi della Regione, della sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è da 500 a 10.000 euro. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si applica l'articolo 27 della citata legge n. 689. Inoltre, in linea con la citata deliberazione CiVIT 66/2013, i nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la predetta sanzione amministrativa pecuniaria sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale. Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza curare le necessarie comunicazioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) e agli altri organismi ai sensi degli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013, nonché della vigente normativa in materia.

L'articolo 4 detta le disposizioni finanziarie.

IX LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della I.r. 41/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società), dopo le parole: "e dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213," sono inserite le seguenti: "nonché dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della I.r. 41/2012)

- **1.** Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 41/2012 è inserito il seguente:
- "1 bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), trasmettono il proprio curriculum in formato europeo alla Segreteria generale dell'Assemblea.".
- **2.** Al comma 5 dell'articolo 2 della I.r. 41/2012 dopo le parole: "se gli stessi vi consentono." sono aggiunte le seguenti: "I soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), devono in ogni caso dare evidenza al mancato consenso.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 41/2012)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 le parole: "Agli stessi si applica una decurtazione dei rimborsi spese previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio del mandato pari a un trentesimo per ogni giorno di ritardo" sono soppresse.
- **2.** Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 sono inseriti i seguenti:
- "2 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 non adempiono agli obblighi previsti all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 5, all'articolo 3 e all'articolo 4 entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso indicato al comma 2, l'Ufficio di presidenza, entro i trenta giorni seguenti al predetto termine,

irroga agli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 10.000, assegnando un termine per provvedere al pagamento. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento si applica l'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

- 2 ter. L'Ufficio di presidenza può stabilire che il pagamento della sanzione amministrativa avvenga attraverso la corrispondente decurtazione dagli emolumenti per l'esercizio del mandato dovuti al soggetto interessato ai sensi della vigente legislazione. La competente struttura amministrativa provvede alle consequenti trattenute.
- 2 quater. I nominativi dei soggetti a cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista al comma 2 bis sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale.
- 2 quinquies. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede alle comunicazioni di cui agli articoli 43 e 45 del d.lgs. 33/2013.".
- **3.** Il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 è sostituito dal seguente:
- "5. I soggetti di cui al comma 3 decaduti o revocati dall'incarico ai sensi del comma 4 o inadempienti alla diffida a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4 non possono essere designati, nominati o eletti dagli organi regionali fino all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge."
- **4.** Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. 41/2012 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo sono applicate nel rispetto dei principi contenuti nella sezione I del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In particolare l'inadempimento indicato al comma 1 è accertato dalla struttura amministrativa competente all'attuazione della presente legge, previa contestazione della violazione e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per l'acquisizione di scritti difensivi, giustificazioni o controdeduzioni."

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

- 1. Le somme derivanti dalle sanzioni indicate al comma 2 dell'articolo 3 di questa legge sono introitate a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 30101 del bilancio di previsione 2014 e successivi
- **2.** La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Programma operativo annuale (POA).